



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Sgravio contributivo sulle assunzioni: conviene assumere (e trasformare) entro il 31.12.2015

Premessa


Con la legge di stabilità per il 2016, **viene prevista la proposizione**, seppure in forma ridotta, della **misura agevolativa introdotta per il 2015 a favore delle assunzioni a tempo indeterminato**. Come noto **tutte le assunzioni a tempo indeterminato operate dal 01.01.2015 fino al prossimo 31.12.2015** sono **incentivate con il riconoscimento di uno sgravio contributivo nella misura del 100% per i 36 mesi successivi all'assunzione ed entro il massimale di 8.060 euro annui**.

Secondo le prime anticipazioni del contenuto della **legge di stabilità per il 2016**, la forma agevolativa verrà **riproposta**, anche se in misura meno intensa: secondo quanto attualmente previsto, infatti, **lo sgravio contributivo verrà concesso nel limite di 24 mesi ed entro il massimale annuo di 3.250 euro**. Di conseguenza, **tutte le assunzioni operate entro il prossimo 31.12.2015 saranno soggette ad un incentivo molto più conveniente rispetto a quello che verrà erogato con riferimento al 2016**.

Considerato l'approssimarsi del termine del 31.12.2015, i datori di lavoro dovranno **considerare**, nei prossimi mesi, **la possibilità di anticipare le assunzioni** (così come le trasformazioni dei rapporti a termine) **programmate per i primi mesi del 2016**: se ne ricorre la possibilità, infatti, le assunzioni possono **ricadere nel periodo a cui si applica l'incentivo più conveniente**.

L'agevolazione e i requisiti (fino al prossimo 31.12.2015)

L'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge n. 190 del 23.12.2014 ha introdotto un'**agevolazione a favore dei datori di lavoro che effettuato assunzioni agevolate a partire dallo scorso 01.01.2015 e fino al prossimo 31.12.2015.**



Secondo quanto previsto al comma 118, **ai datori di lavoro privati non agricoli "è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua"**. Con il successivo comma 119, invece, viene stabilito che **per i datori di lavoro del settore agricolo l'agevolazione spetta in riferimento "alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015"** nel limite delle risorse stanziato con il comma 120. Relativamente a tale settore si segnala che i requisiti per accedere alla misura agevolativa differiscono da quelli previsti per i lavoratori degli altri settori.

REQUISITI	
Datori di lavoro non agricoli	Lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
	Il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
	Assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Datori di lavoro agricoli	Assunzione di lavoratori che risultano occupati a tempo indeterminato nel 2014.
	Assunzione di lavoratori che risultano occupati a tempo determinato nel 2014 per un periodo non inferiore a 250 giornate lavorative.

Secondo quanto chiarito dall'INPS **rientrano**, invece, nell'ambito di applicazione il **lavoro ripartito**, qualora entrambi i lavoratori coobbligati possiedano i requisiti richiesti dalla legge. **Nonostante le peculiarità che contraddistinguono la categoria**, inoltre, **si devono considerare ammessi all'agevolazione:**


- il **personale dirigente** assunto con contratto a tempo indeterminato;
- i **lavoratori a tempo indeterminato** il cui contratto di lavoro è **attuazione di un vincolo associativo** stretto con una cooperativa di lavoro;
- le assunzioni a tempo indeterminato a scopo somministrazione.

Viene, inoltre, ammessa la **possibilità di agevolare le assunzioni tramite trasformazione di un precedente rapporto a tempo determinato.**

AGEVOLAZIONI SULLE ASSUNZIONI	RAPPORTI AMMESSI:
	<ul style="list-style-type: none"> - assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati. - assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale. - assunzione di lavoratori soci di cooperativa di lavoro. - assunzione a tempo indeterminato a scopo somministrazione. - assunzione a tempo indeterminato con contratto di lavoro ripartito.
	RAPPORTI ESCLUSI
	<ul style="list-style-type: none"> - contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. - contratti di apprendistato. - contratto di lavoro domestico.
DATORI DI LAVORO NON AGRICOLI Sono escluse dall'agevolazione le seguenti ipotesi:	DATORI DI LAVORO AGRICOLI Sono escluse dall'agevolazione le seguenti ipotesi:
<ul style="list-style-type: none"> - lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. - il beneficio è già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. - assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti alla data di assunzione. 	<ul style="list-style-type: none"> - lavoratori che risultano occupati a tempo indeterminato nel 2014 (come chiarito dalla circolare INPS, anche con contratto di apprendistato o assunzione a scopo di somministrazione) - lavoratori che risultano occupati a tempo determinato nel 2014 per un periodo non inferiore a 250 giornate lavorative
REQUISITI RIFORMA DEL LAVORO:	
<p>Il datore di lavoro ovvero l'utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all'utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell'arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l'utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell'esonero contributivo triennale. - Inoltre della comunicazione telematica obbligatoria, di cui al d.m. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.), inerente l'assunzione, risulta effettuata decorsi i termini di legge. Si ricorda che, in tal caso, la perdita dell'esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell'inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria. 	

REQUISITI DELL'ORDINAMENTO

- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



L'incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi e prevede l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (¹), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'INPS, con la circolare n. 17/2015 ha precisato che la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 671,66 euro (8.060/12); per i rapporti instaurati o risolti nel corso del mese si deve tenere conto del valore di 22,08 giornalieri. In riferimento ai lavoratori part-time, il predetto massimale deve essere riparametrato all'effettivo orario di lavoro.

In riferimento alla **natura dell'agevolazione**, l'INPS, con la circolare n. 17/2015, ha chiarito che **le disposizioni contenute nella legge n. 190/2014 assumono la natura tipica di un incentivo all'occupazione.** Risultano, pertanto, applicabili le disposizioni in materia di agevolazioni sulle assunzioni previste dalla riforma del lavoro (fatta eccezione per la preesistenza dell'obbligo di assunzione), nonché in generale quelle previste dal nostro ordinamento sull'argomento.

Riassuntivamente, le condizioni per accedere al beneficio sono schematizzate nel grafico appena sopra riportato.

Lo sgravio contributivo sulle assunzioni (anticipazioni per il 2016)

¹ Sono esclusi, inoltre, il contributo al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ed i contributi a favore dei sistemi bilaterali (o al fondo residuale) previsti dai commi 3, 14 e 19 dell'articolo 3 legge n. 92/2012.

Secondo alcune **anticipazioni sulla legge di stabilità per il 2016**, la forma agevolativa sulle assunzioni prevista fino al prossimo **31.12.2015** verrà prorogata anche per il 2016, ma in misura meno intensa. Pertanto:

- **fino al prossimo 31.12.2015** il datore di lavoro potrà **beneficiare di un'agevolazione sulle assunzioni per 36 mesi nel limite massimo di 8.060 euro annui**;
- **a partire dal prossimo 01.01.2016** i datori di lavoro potranno **beneficiare di uno sgravio sulle assunzioni, pari al 40%, per soli 24 mesi e nel limite massimo di 3.250 euro**.

Per quanto sia apprezzabile la riproposizione dell'agevolazione anche per il 2016, si deve segnalare che **per le assunzioni da operare a cavallo del periodo dicembre 2015/gennaio 2016 si pone una problematica di convenienza**. Appare chiaro, infatti, che i datori di lavoro che stanno programmando delle assunzioni a tempo indeterminato potrebbero trovare maggiore convenienza nell'anticipare le assunzioni entro il prossimo 31.12.2015.

ASSUNZIONI INCENTIVATE	
Fino al 2015	A partire dal 2016 (anticipazioni)
Sgravio del 100% dei contributi per 36 mesi entro il massimale di 8.060 euro l'anno	Sgravio del 40% dei contributi per 24 mesi entro il massimale di 3.250 euro l'anno

Di seguito illustriamo le principali ipotesi che potrebbero verificarsi, in riferimento alle quali il datore di lavoro potrebbe considerare se anticipare l'assunzione.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PROGRAMMATA NEI PRIMI MESI DEL 2016: in questo caso, qualora ve ne siano le condizioni, il datore di lavoro potrebbe avere interesse ad anticipare la data di assunzione entro il 31.12.2015. L'anticipo di tale data porterebbe, in alcuni casi, ad un risparmio aggiuntivo di 9.620 euro per il primo biennio, e di ulteriori 8.060 euro per l'anno successivo.

Qualora ricorra l'opportunità pratica di procedere all'assunzione, quindi, **è decisamente consigliabile l'anticipo dell'assunzione entro il prossimo 31.12.2015**.

TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2016: in questo caso, si potrebbe considerare (molto più facilmente rispetto all'ipotesi sopra) la possibilità di anticipare la trasformazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2015, a prescindere dall'effettiva scadenza del rapporto. Ad esempio, qualora il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze un lavoratore a termine con scadenza del contratto al 01.03.2016 ed intenda al termine assumerlo, può facilmente anticipare la data di trasformazione entro il 31.12.2015.

Il beneficio, anche in questo caso, è quello rappresentato nell'ipotesi precedente (9.620 euro nel primo biennio, 8.060 euro per l'anno successivo).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti